

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 31 ottobre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 2010¹ sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 2 lett. o

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- o. *Stati terzi*: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati *Stati terzi*;

Art. 9 cpv. 1 lett. c

¹ Le merci menzionate nell'allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da:

- c. un certificato fitosanitario o qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, munito di un «visto» giusta l'articolo 13c paragrafo 3 della direttiva 2000/29/CE².

Art. 13 Deroghe per scopi scientifici

¹ L'Ufficio federale competente può autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'allegato 3, nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 se:

1 **RS 916.20**

2 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 mag. 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 17.

- a. l'importazione è effettuata per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi; e
- b. la diffusione di tali organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose è esclusa.

² Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni concernenti il trasporto degli organismi nocivi o delle merci importate e il loro utilizzo nel luogo di destinazione. In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

¹ Prima dell'importazione, le merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione (allegato 5 parte B) sono controllate e liberate dal SFF se:

- b. sono accompagnate da un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE³, dal quale emerge, conformemente alle indicazioni di cui alle rubriche 7–9, che le merci non sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell'UE.

Art. 26

Le persone che si occupano professionalmente della produzione, della piantagione o della commercializzazione di vegetali provvedono affinché la merce acquistata sia accompagnata da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni.

Art. 46 cpv. 1

¹ Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti; stabiliscono la procedura di delimitazione d'intesa con l'Ufficio federale competente.

Art. 46a *Zone di sicurezza*

L'Ufficio federale competente delimita le zone di sicurezza giusta l'allegato 4 parte B punto 21 lettera a, previa consultazione dei servizi cantonali competenti.

Art. 48 cpv. 3 lett. e n. 2

³ Essa non versa contributi ai Cantoni:

- e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; ne sono escluse:
 2. le spese per misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell'allegato 4 parte B punto 21 lettera a;

³ cfr. nota relativa all'art. 9 cpv 1 lett. b.

Art. 49 cpv. 1 lett. a, 2, 2^{bis} e 3

¹ Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù dell'articolo 41 o 42, incluse le spese per le misure prese contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:

- a. indennità, indennità giornaliera, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario incaricato dai Cantoni per l'attuazione delle misure di lotta;

² Le aliquote orarie massime ammontano a:

- a. 25 franchi per il personale ausiliario;
- b. 43 franchi per gli specialisti.

^{2bis} L'UFAG può versare un importo forfettario per una misura anziché effettuare un versamento secondo il tempo impiegato, laddove il calcolo dell'importo delle indennità per il personale ausiliario e gli specialisti richieda molto lavoro.

³ Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 5^a edizione 2012⁴.

Art. 52 cpv. 6

⁶ Se un nuovo organismo nocivo potenzialmente particolarmente pericoloso non menzionato nell'allegato 1 o 2 compare per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l'importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l'Ufficio federale competente può ordinare le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detto organismo:

- a. divieti di cui agli articoli 5 e 7;
- b. condizioni d'importazione di cui agli articoli 8 e 9;
- c. misure di cui agli articoli 19, 28, 41 e 42;
- d. delimitazione delle zone contaminate giusta l'articolo 45 e spostamento all'interno di una zona contaminata giusta l'articolo 27 lettera d.

II

Gli allegati 1–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

4 Questo testo è consultabile al seguente indirizzo: www.arboriculture.agroscope.ch
> Pubblicazioni > Economia aziendale > Stima delle colture frutticole (scheda tecnica n. 61), 5^a edizione.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)

Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione I

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Punti 13.1 e 25 lett. q

13.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)

25. *Tephritidae* (specie non europee), quali:
q. *Rhagoletis indifferens* Curran

c. Funghi

Punto 9

Stralciati

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Punti 6.1 e 8.b

Stralciati

c. Funghi

Punto 1.1

1.1 *Monilinia fructicola* (Winter) Honey

Allegato 2
(art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)

Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci

Sezione I

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

b. Batteri

Punto 3.1

Specie	Oggetto della contaminazione
3.1 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e di <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

b. Batteri

Punto 6

Stralciato

Allegato 3
(art. 7, 12 e 13)

Parte A

Merci di cui è vietata l'importazione

Punto 14

Descrizione	Paese d'origine
14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba	Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

Parte B

Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

Punto 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Allegato 4
(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48)

Parte A

Esigenze particolari per l'importazione e la messa in commercio di merci

Sezione I

Merci provenienti da Stati terzi

Punto 15

Concerne soltanto il testo tedesco.

Sezione II

Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea

Punti 5, 6 e 9.1

Merci	Esigenze particolari
5. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione delle sementi, originari di Stati non europei	Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. <i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i>	
9.1. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. o <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, e che nessun sintomo di <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Allegato 5
(art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32)

Parte A
Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione

Sezione I
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario

Punto 1.7 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco.

Parte B
Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione

Sezione I
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera

Punto 6 lett. b

6. Legname:

b. che corrisponde a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
<i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i>	
4401.22	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401.39	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.10	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
<i>Concerne soltanto il testo tedesco.</i>	

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.